

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare
«per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile», depositata il 1° marzo 2006²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 2007³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 123b (nuovo)

Imprescrittibilità dell'azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi

L'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

¹ RS 101

² FF 2006 3399

³ FF 2007 4931

